



Relatore:  
Rag. Mirella Nembrini

Berta, Nembrini, Colombini e Associati

---


CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

---

**SUPERBONUS 110% - MISURE FISCALI**

# SUPER BONUS 110%

La detrazione IRPEF per efficientamento energetico si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.**



La detrazione è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

# DOMANDE

All'inizio del 2020 ho avviato i lavori per la sostituzione degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Contavo di fruire degli ecobonus già esistenti (50 e 65 per cento) per questa tipologia di lavori e, all'inizio dell'anno (oltre che, in piccola parte, a dicembre 2019) avevo già versato alcuni acconti alle imprese. I lavori stanno per terminare e dunque tutte le prossime fatturazioni saranno successive al 1° luglio 2020. Vorrei sapere se è possibile fruire del bonus al 110% almeno per le cifre che dovrò ancora pagare.

La risposta è affermativa se l'intervento è all'interno di una unifamiliare. La detrazione del 110%, con possibilità, in alternativa alla detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi, di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta (si vedano gli articoli [119 e 121, del DL 34/2020](#), decreto Rilancio, convertito in [legge 77/2020](#), e la guida al 110% reperibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), si applica anche per gli interventi in corso al 1° luglio 2020, a condizione che ricorrano tutti i requisiti di legge (miglioramento di due classi energetiche, o miglioramento sismico, congruità dei costi e rispetto dei requisiti minimi, asseverazione dell'intervento e visto di conformità). In presenza di intervento su una unifamiliare la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è da considerare trainante e gli infissi sono trainati. In sostanza, tutti gli interventi, trainanti e trainati, eseguiti congiuntamente, fruiscono del 110% con possibilità di cedere il credito di imposta a banche e intermediari finanziari, ma solo per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.



# OPPORTUNITA' PER IL CONTRIBUENTE

## UTILIZZO DIRETTO DEL CREDITO

Il contribuente può recuperare direttamente dalla propria dichiarazione dei redditi la detrazione del bonus in 5 quote annuali.

## SCONTO IN FATTURA

Trattasi di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

## CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, con facoltà di successiva cessione



**NOVITA'**: fruibile da soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva ovvero contribuenti che ricadono nella c.d. *no tax area*.

# OPPORTUNITA' PER IL CONTRIBUENTE

## UTILIZZO DIRETTO DEL CREDITO

- ❖ SI asseverazione tecnico
- ❖ NO apposizione visto di conformità
- ❖ NO comunicazione AdE

## SCONTO IN FATTURA



- ❖ SI asseverazione da parte del tecnico incaricato
- ❖ SI visto di conformità
- ❖ SI comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate

## CESSIONE DEL CREDITO



- L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato avanzamento lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;
- Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno 30% e il secondo almeno al 60% dell'intervento medesimo.

# OPPORTUNITA' PER IL CONTRIBUENTE

FATTISPECIE	UTILIZZATORE DEL BONUS	UTILIZZO	POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE	POSSIBILITA' DI ULTERIORE CESSIONE	VISTO DI CONFORMITA'	ASSEVERAZIONE	RIPORTO/ RIMBORSO
DETRAZIONE	Beneficiario originario	In dichiarazione	Solo per i terzi cessionari o fornitore	Su opzione	Solo se modello 730	SI, sempre	NO
CESSIONE CREDITO	Acquirente del credito	Modello F24 o ulteriore cessione	SI	SI	SI (al primo beneficiario)	SI sempre, al primo beneficiario	NO
SCONTO FATTURA	Fornitore	Modello F24 o ulteriore cessione	SI	SI	SI (al primo beneficiario)	SI sempre, al primo beneficiario	NO



# SCONTO IN FATTURA

Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore.

***NESSUN ESBORSO FINANZIARIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE***

Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (pari al 110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Lo sconto può arrivare fino al 100% dell'importo da corrispondere.

Lo sconto in fattura può essere concesso anche in versione parziale. In questo caso il fornitore potrà godere di un credito d'imposta da calcolare sull'importo dello sconto. – *Interpello n. 325 del 09/09/2020*



# CESSIONE DEL CREDITO

Cessione di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti.

***ATTENZIONE: ESBORSO FINANZIARIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE***

Può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle **spese sostenute negli anni 2020 e 2021**.

L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

La cessione può essere effettuata in favore di:

- Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- Altri soggetti (persone fisiche);
- Istituti di credito e intermediari finanziari.





# CESSIONE DEL CREDITO

## Cessione del credito d'imposta maturato

- Pagamento fattura tramite bonifico parlante.
- Cessione alla banca o ad altro soggetto del proprio credito vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a seguito del completamento dei lavori (o anche a SAL) senza dover attendere il recupero tramite le quote annuali in dichiarazione dei redditi.

## Finanziamento a stato avanzamento lavori (SAL) + Cessione del credito di imposta maturato

- Chiedere in anticipo il supporto finanziario necessario all'esecuzione dei lavori ad una banca o intermediario finanziario specializzato.
- Rimborso del finanziamento in tutto o in parte con la cessione al soggetto finanziatore del credito vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.



# UTILIZZO DEL CREDITO

Come chiarito nell' *Interpello 105* del 15/04/2020 in materia di Ecobonus, si ritiene che anche in materia di Super Bonus il soggetto che acquista il credito ad un valore nominale superiore al prezzo di acquisto rileverà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito.

La cessione del credito sotto il nominale genererà una sopravvenienza passiva; ad oggi l'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di cessione del credito bonus locazione per la non deducibilità di tale sopravvenienza. La rilevanza di tale componente negativo è comunque tutt'altro che certa, posto che taluni ne affermano la deducibilità in quanto speculare, come detto, ad un provento positivo tassato. Si attendono per tanto ulteriori chiarimenti in merito.



# ESERCIZIO DELL'OPZIONE

**Il contribuente** deve comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate tramite il modello *Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*.

La comunicazione dell'opzione può essere inviata all'Agenzia delle Entrate solo una volta decorsi 5 giorni lavorativi dal rilascio, da parte dell'ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione tecnica prevista per detti lavori.

La comunicazione può essere trasmessa in via telematica a decorrere dal 15/10/2020 ed entro il 16/03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

# UTILIZZO DEL CREDITO

Il cessionario e i fornitori sono tenuti preventivamente a **confermare l'esercizio dell'opzione**, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'AdE.

Il credito di imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente** tramite i servizi telematici resi disponibili dall'AdE.

Ai fini della compensazione non opera il limite massimo di Euro 700.000 (elevato ad Euro 1.000.000 per il 2020) né il divieto di compensazione dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad Euro 1.500

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

# CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito dell'invio della comunicazione, qualora sia accertata **la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti** che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'AdE provvede al **recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante**, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della stessa. In presenza del concorso nella violazione, rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.

I fornitori e cessionari rispondono per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.





Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Grazie per l'attenzione.

**Studio Berta, Nembrini, Colombini & Associati - Bnc**

24128 Bergamo - via Mazzini, 4

Tel +39 035 2286999 - [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[www.studiobnc.it](http://www.studiobnc.it)